



COMUNE DI CASAPEENNA

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO

***PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SOVVENZIONI, SUSSIDI FINANZIARI E VANTAGGI
ECONOMICI
DI CUI ALL 'ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990, N° 241***

Approvato con delibera
di Commissario Straordinario
n. del

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in esecuzione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Amministrazione comunale, di contributi, aiuti finanziari, sussidi e vantaggi economici di qualunque natura a persone, enti, associazioni ed organismi pubblici e privati.
2. Con il termine "contributo" di cui al presente regolamento si intende qualsiasi elargizione facoltativa sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione a spesa e vantaggio economico, anche in natura, di cui all'art. 12 della legge 241/1990.

Articolo 2 - Settori di intervento

1. I contributi del Comune sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico della Comunità comunale, alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, alla promozione di iniziative educative, sportive, all'associazionismo, al volontariato, alla condizione giovanile, alla pari opportunità ed al tempo libero.

Articolo 3 - Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari dei contributi sono, in ordine di priorità, gli Enti pubblici, gli Enti privati, le Associazioni non profit, le Società legalmente costituite, le Associazioni ed i Comitati, nonché i privati.

Articolo 4 - Patrocinio

1. Per le iniziative di particolare importanza il Comune può concedere il proprio patrocinio.
2. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale.
3. La concessione del patrocinio dà diritto alle agevolazioni previste dagli articolo 20 e seguenti del d. lgs. 507/1993 in materia di imposta sulla pubblicità.

Articolo 5 - Concessione del contributo

1. Il Consiglio Comunale può iscrivere nel bilancio di previsione annuale la spesa per l'erogazione di contributi a singoli Enti o Associazioni, legalmente costituiti, per determinate attività. Il contributo, in tal caso, è disposto (promesso) dal Responsabile del Servizio cui con il PEG viene attribuita la relativa risorsa finanziaria e viene corrisposto dopo l'effettuazione dell'iniziativa, su presentazione della relativa documentazione comprovante le spese sostenute. La Giunta Comunale può emanare atto di indirizzo al riguardo cui deve attenersi il Responsabile di servizio. L'entità del contributo non può essere, in ogni caso, superiore alla metà della spesa effettivamente sostenuta e documentata.
2. Alla concessione di contributi a favore di soggetti per attività le cui spese non sono previste espressamente e specificatamente in bilancio provvede la Giunta Comunale, la quale con proprio atto di indirizzo individua le iniziative meritevole di contributo, l'entità del contributo da concedere e le modalità di erogazione. In ogni caso il contributo non può superare la metà delle spese sostenute e documentate e viene corrisposto dopo l'effettuazione della iniziativa. L'atto di indirizzo della Giunta Comunale è attuato con determinazioni dei Responsabili di servizio.

Articolo 6 - Parametri di valutazione

1. Gli Organi dell'Ente di cui al precedente articolo 4 valutano l'attività e l'iniziativa proposta sulla base di parametri quali:
 - a) attinenza e coerenza coi programmi dell'Amministrazione;
 - b) rilevanza ai fini della promozione civile, sociale, culturale, sportiva ed economica per la Collettività comunale nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente;
 - c) rilevanza comunale o extracomunale;
 - d) rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
 - e) rapporto tra costo previsto e risultato conseguito;
 - f) entità del contributo e/o buon esito della stessa iniziativa relativa ad anni precedenti;
 - g) partecipazione di altri enti;
 - h) assenza di fine di lucro, in particolare, per quanto riguarda i soggetti privati;

Articolo 7 - Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante dell'ente, associazione od organismo richiedente, dovrà contenere la dettagliata descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa e l'entità del contributo richiesto.
2. La domanda dovrà essere corredata da notizie e da documentazione atta ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa, nonché i costi preventivati ed i ricavi presunti. 3. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) se trattasi di enti riconosciuti: l'atto costitutivo, lo statuto e l'atto con l'indicazione dell'attuale rappresentante legale;
 - b) se trattasi di enti, associazioni ed organismi non riconosciuti: idonea documentazione atta a dimostrare le finalità dell'iniziativa programmata e le persone che si assumono la responsabilità dell'iniziativa e che sono abilitate a quietanzare.

Articolo 8 - Erogazione del contributo

1. Il contributo disposto verrà poi concesso a consuntivo, dopo l'effettuazione dell'iniziativa o delle attività programmate e l'erogazione è subordinata all'attestazione, adeguatamente documentata, da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa. A tal fine la persona che rappresenta il soggetto beneficiario e di cui al precedente articolo 6, comma 3, dovrà presentare al Comune una dettagliata relazione in ordine all'iniziativa o attività effettuato e al risultato della stessa e dovrà allegare alla medesima idonea documentazione comprovante le spese sostenute. Il contributo promesso viene liquidato, con determinazione dirigenziale, in relazione al totale delle spese documentate, nel senso che non potrà superare la metà di dette spese. Laddove vi siano stati ricavi il soggetto beneficiario dovrà indicare nella predetta relazione anche l'entità dei ricavi, che verranno detratti dai costi sostenuti, al fine di determinare l'importo netto su cui calcolare il limite massimo del cinquanta per cento di ammissibilità del contributo.
2. In presenza di particolari esigenze la Giunta Comunale, con motivata deliberazione, potrà disporre che il contributo o parte di esso può essere erogato anche prima dell'effettuazione dell'iniziativa o delle attività programmate, fatto salvo l'impegno del beneficiario a produrre la documentazione di cui al precedente comma dopo l'effettuazione dell'iniziativa programmata.

Articolo 9 - Partecipazione del Comune

1. Il Comune si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, ai comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.

Articolo 10 - Concessione di utilità e altri vantaggi economici

1. Sono soggette alle norme del presente Regolamento anche le concessioni di altre utilità c/o vantaggi economici, quali l'utilizzazione di sale, locali e servizi comunali, di attrezzature ed automezzi o il noleggio di locali, di attrezzature, di automezzi, ecc.

Articolo 11 - Osservanza del Regolamento

1. A norma dell'articolo 12, comma 2, della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, dai singoli provvedimenti di concessione di contributi deve risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 12 - Albo dei beneficiari dei contributi

1. Il Responsabile del servizio Affari Generali del Comune istituisce l'Albo dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dal presente Regolamento e ne cura l'aggiornamento annuale e la pubblicazione in conformità alle prescrizioni del DPR 7.4.2000, n. 118. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.
2. Il Responsabile di servizio di cui al precedente comma entro la fine del mese di febbraio di ogni anno cura, in particolare, la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di copia dell'estratto dell'Albo contenente i nominativi dei soggetti cui sono stati concessi contributi nel precedente anno, l'entità dei contributi concessi e la relativa causale.